ACCISA: VINO

01. NOZIONE

L'accisa è un'imposizione indiretta **sulla produzione** o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette.

In Italia, è stato promulgato il **Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative** mediante i, **Decreto Legislativo (D.Lgs) 26 ottobre** 1995, n. 504, pubblicato sulla GU *n.*279 del 29-11-1995 ed entrato in vigore il 14 dicembre 1995.

Ovviamente il D.Lgs è stato più volte oggetto di modifiche soprattutto allo scopo di ritoccare la misura delle accise ivi previste.

In ogni caso il D.Lgs. consta di ben 68 articoli, dell'Allegato I e della Tabella A

02. ESIGIBILITA' E PAGAMENTO DELL'ACCISA

L'art. 2 del D.Lgs specifica che per i prodotti sottoposti ad **accisa l'obbligazione tributaria sorge** al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, o della loro importazione.

Il **momento di esigibilità** corrisponde all'immissione al consumo, e per tale si intende anche:

a)	lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
b)	l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono;
c)	la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;

d)	l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;
e)	la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa.

Obbligato al pagamento dell'accisa e:

a)	il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, **in solido**, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o chi nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
b)	il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
c)	relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e. in solido, qualsiasi altra persona che abbia partecipato all'importazione.

Il prodotto da sottoporre ad accisa **deve essere accertato per quantità e qualità**. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all'articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fin qui la succinta parte generale, **dai prossimi paragrafi ci occupiamo in particolare dei prodotti singolarmente sottoposti ad accisa.**

Per quanto riguarda **le sanzioni** vi invitiamo a visionare le **apposite schede** nella sezione **Sanzioni Tributarie**.

03. ACCISA ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE

Il **capo III del D.Lgs 504/95**, è dedicato ad ***Alcole e bevande alcoliche***, gli articoli **da 27 a 31 costituiscono la Sezione I** e sono di *carattere comune* gli altri articoli del **Capo III** riguardano:

Sezione II	Articoli 32 e 33	Alcole etilico
Sezione III	Articoli 34 e 35	Birra
Sezione IV	Articoli 36 e 37	Vino
Sezione V	Art. 38	Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
Sezione VI	Articolo 39	Prodotti alcolici intermedi

Per quanto riguarda le **nozioni di carattere comune** l'articolato ricorda che l'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:

a)	denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
b)	denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante;
c)	impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;
d)	impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE;
e)	impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
f)	impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
g)	impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;
h)	impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici
i)	utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

La produzione che concerne questo settore è effettuata in **regime di deposito fiscale** autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:

a)	opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
b)	impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
c)	magazzini di invecchiamento degli spiriti;
d)	magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti
e)	magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;
f)	impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
g)	fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
h)	depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

La gestione in regime di deposito fiscale è subordinata al rilascio di una licenza ed al versamento di una cauzione, dovuta sui prodotti custoditi, nelle misure seguenti:

a)	1 per cento, per gli stabilimenti e opifici lettere a), c) e g);
b)	10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini.

La cauzione è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

RICORDA	Nei recinti dei depositi fiscali **non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta**, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale.

Procediamo ora con le singole normative riguardanti i diversi prodotti

04. ACCISA VINO

Appare utile ricordare la **Nomenclatura Combinata** (**NC**) delle merci in vigore dal 1° gennaio 2016: come adottata dalla Commissione UE con il Reg. (UE) 1754/2015. Pertanto ogni riferimento con la sigla NC va ricercato, per l'identificazione nell'apposita tabella che racchiude la nomenclatura di tutte le merci.

Come detto del vino si occupano gli **articoli 36 e 37 del D.Lgs 504/1995**, i quali ci ricordano che **il vino tranquillo o spumante** è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad **ettolitro** di prodotto finito.

Si intendono:

a)	**vino tranquillo** tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 (ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b) successiva), aventi: **1.** un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché' l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; **2.** un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché' ottenuti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
b)	**vino spumante** tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che: **1.** sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; **2.** hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché' l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

Anche in questo caso **è esente da accisa** il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

Ad ogni buon conto l'accisa gravante sul vino, come sopra specificato, è pari a euro ZERO.

I produttori di vino che producono in media **meno di 1.000 ettolitri** di vino all'anno sono considerati **piccoli produttori**. Dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, da una serie di obblighi specificati nell'articolo 37, mentre permane l'obbligo di informare gli Uffici dell'Agenzia delle dogane delle operazioni intracomunitarie effettuate e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché' a sottoporsi a controllo.

Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento **alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola**.

STUDIO AMATO
Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro -
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax
Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it